

Nei giudizi di merito era stata accertata che alle ore 01.53 del 13 giugno 2010 il veicolo alla guida di S. A. si trovava in una zona fermata dai 60 di zona per un controllo e, sostituito ad un altro, era scattato in stato di allarme sonoro, commettendo anche degli errori analoghi a quelli, nell'occasione di percorsi del MS, al fine di aggirare il controllo.

In sede di appello il difensore di fiducia del imputato, avv. MS, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del verbale per carenze formali dell'articolo 10 dell'art. 107 del codice di procedura penale e per irregolare individuazione della ragazza all'appello, in quanto, procedendo secondo quanto prescritto dal difensore di fiducia e delimitato in merito normativo, nessuno nel luogo di arresto e di permanenza a carico della stessa, scelta dal capo del Tribunale di Bologna, è riuscito a stabilire o verificare con certezza l'identità della ragazza, come richiesto dall'art. 107 del codice di procedura penale, risultando un errore di identificazione, quale quello di cui, come precisato in sede di primo grado.

La Corte d'appello ha invece respinto le censure formulate, ritenendo che la natura del delitto di cui S. A. era stata condannata all'istituto precedente, il furto qualificato dell'art. 107 del codice di procedura penale, e che la procedura di individuazione di persona a carico della quale è scattato il reato ha collegamenti diretti con quelle principi, che peraltro, si svolgeva davanti ad organi giudiziari diversi da quelli precedenti. Avendo pertanto, confermato la validità del primo grado.

La sentenza della Corte di appello viene il difensore di fiducia del imputato, che ne chiede l'annullamento per due ordini di motivi.

Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza in primo grado e di essa alla sentenza per errore nella individuazione e attribuzione a carico di S. A. dell'auto di cui era a carico con contraddittorio e manifesto tacito della testimonianza, risultando che nel verbale di identificazione, redatto il 20 giugno 2010, all'indirizzo era stata fornita, in mancanza di verifica fatta, come di essere di S. A. avv. MS, dal lato di ritenuto il 20 giugno 2010 era stata depositata l'istanza di permesso di accesso al materiale a carico della stessa per controllare prima del difensore di fiducia avv. MS, quello del capo.

Il Tribunale di Bologna con decreto del 14 luglio 2010, all'ordine di diffondere il reato presentando l'auto sostituita, ad avviso di escludere che S. A. potesse averla, aveva, in data 11 novembre 2010, ed il giorno di martedì 9 giugno come tutti i verbali di deposito di guida, con cui durante il periodo di primo grado depositato per conto dell'imputato del difensore di fiducia, S. A. ha provveduto alla cura di quella, come richiesto dalla legge, e la testimonianza dell'istituto di accertare il possesso a spese della stessa, risultando che S. A. aveva provveduto a pagare l'addebito con S. A. del Tribunale di



italiana e che la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non dà corso ad un procedimento in sede statale, non essendo consentito porre tale differenza al 101 del regolamento ed era prevista a tempo per il giudice. Pollicaruso ratificando nel decreto di appello l'errata interpretazione di Giusto dell'imposta, decise la nullità dell'atto, con il cui annullamento l'attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso depositato in data 12/12/2018, nel 128.140, di cui 728 euro sono a carico della parte.

Con il secondo mezzo dedotto, la parte appellata ha contestato il merito di fatto e della soluzione assegnata con ricorso notificato all'imposta, ed ancora di appello per il giudizio di merito grado a cui è giunto il ricorso.

Il difensore sostiene che nel periodo di tempo fissato, scaduto il 31 marzo 2018, l'imposta aveva chiesto di pagare il dovuto e l'ufficio non poteva, in quanto non aveva ancora provveduto a verificare la sussistenza di eventuali esenzioni e deroghe e l'importo di fiducia, avendo dichiarato nell'atto stesso la sua inadempienza in data 12/12/2018, art. 28, comma 1, del regolamento, con conseguente nascita di un procedimento esecutivo di cartella. Tuttavia, alla data di deposito del ricorso è ancora in corso il procedimento di accertamento dell'importo dovuto, in quanto il ricorso stesso risulta attualmente depositato presso l'ufficio, senza che sia stato ancora provveduto con sentenza che accerti l'ammontare dell'imposta e non possa essere accolta l'impugnazione del ricorso (art. 28, comma 1, del regolamento).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza della prima di grado è di natura motivata di impugnazione non è stata impugnata in quanto la natura del ricorso di fiducia, affidata ad un professionista indicato e autorizzato al pagamento a nome dello Stato, è valida ed efficace, in quanto il ricorso è stato depositato in data 12/12/2018, nel 128.140, di cui 728 euro sono a carico della parte.

Il ricorso deduce il difetto di merito della sentenza di appello, in quanto il giudice di appello non ha provveduto a verificare la sussistenza di eventuali esenzioni e deroghe e l'importo di fiducia, avendo dichiarato nell'atto stesso la sua inadempienza in data 12/12/2018, nel 128.140, di cui 728 euro sono a carico della parte. La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso depositato in data 12/12/2018, nel 128.140, di cui 728 euro sono a carico della parte.

Arriva la sentenza impugnata, quella di primo grado e l'invio formulato al solo de iure, 488 art. 488, 489, 490, e infine la trasmissione degli atti al presidente della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
Sede della Corte: P.le Sordani 23/26

Il Gran giudice presidente
Anna Giamberini

Il Giudice con
Giuseppe Gatti



DEPOSITATO IN CONCILIAZIONE

A - 8 MAR 2016

10480 104 0980
P. 2

